

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADAMOLI, CAVALLI, DI BENEDETTO, FILIPPA, FOSSA,
MINELLA MOLINARI Angiola, MORANDI, PERRI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1969

Conversione in istituto statale dell'istituto tecnico industriale « G. Galilei » e dell'istituto tecnico femminile con annesso istituto professionale femminile « Duchessa di Galliera » istituiti e gestiti dal comune di Genova

ONOREVOLI SENATORI. — Fra gli altri istituti e scuole gestiti dall'Amministrazione del comune di Genova, assumono particolare rilievo l'istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » nonchè l'istituto tecnico femminile, con annesso istituto professionale femminile « Duchessa di Galliera ».

Entrambi gli istituti sono da tempo legalmente riconosciuti.

Di essi, il primo ha attualmente tre indirizzi:

meccanica;
elettronica;
telecomunicazioni.

I primi due indirizzi ebbero riconoscimento nell'anno 1939, quando l'Istituto venne legalmente riconosciuto per l'avvenuta associazione dell'Istituto stesso all'ENIM (decreto ministeriale 31 luglio 1939 - registro generale ENIM n. 479 del 31 luglio 1939 - legge 5 gennaio 1939, n. 15), ma già dall'anno scolastico 1932-33 ebbero svolgimento nell'Istituto i primi esami per il conseguimento del titolo legale di *Perito tecnico meccanico* (autorizzazione all'Istituto

della sede legale d'esame; *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1932).

Per la specializzazione « elettrotecnica » il primo esame per il conseguimento del titolo legale di *Perito industriale capotecnico elettricista* ebbe svolgimento a partire dall'anno scolastico 1934-35, per autorizzazione ministeriale all'Istituto della sede legale di esami anche per questa specializzazione (OMEN 1° maggio 1935; *Bollettino Ufficiale* n. 20 del 14 maggio 1935, pag. 1523).

Il riconoscimento legale della specializzazione « telecomunicazioni » si ebbe a partire dall'anno scolastico 1958-59 con la legalizzazione della classe 4^a, che allora si denominava « radiotecnici », e nell'anno scolastico successivo 1959-60, con la legalizzazione della classe 5^a, « radiotecnici », ebbe svolgimento il primo esame di abilitazione per il conseguimento del titolo legale di *Perito industriale radiotecnico*.

Il secondo istituto deriva dalla trasformazione della preesistente Scuola di magistero professionale femminile, disposta in base a nota ministeriale n. 8822 del 27 settembre 1960 ed in conformità a quanto previsto

dalla legge 8 luglio 1956, n. 782, a decorrere dall'anno scolastico 1960-61.

Per effetto di tale trasformazione l'Istituto ebbe a conservare la medesima posizione giuridica di legalmente riconosciuto già propria della preesistente Scuola di magistero professionale per la donna.

Nell'anno scolastico 1964-65 cessava definitivamente il Magistero professionale per la donna.

Il predetto Istituto tecnico ha quindi cominciato a funzionare quando i relativi orari e programmi erano stati definiti e approvati con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

I programmi sono stati poi variati nell'anno scolastico 1963-64 in conformità al decreto ministeriale 10 agosto 1963, e, per il primo triennio, a partire dall'anno scolastico in corso, a norma del decreto ministeriale 14 gennaio 1967.

L'Istituto professionale annesso all'Istituto tecnico di cui trattasi deriva dalla trasformazione dei corsi liberi originariamente autorizzati dal Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica.

Esso si articola in due scuole di cui l'una per l'« Abbigliamento » ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali di « Sarta per donna », « Sarta per bambino », « Biancherista generica », « Maglierista », « Modista » e l'altra, per l'« Arte applicata » ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali di « Ricamatrice », « Ceramista », « Figurinista ».

L'apertura di tale Istituto professionale venne autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto del 29 maggio 1954, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54.

Si ricorda che l'Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » deriva, nelle origini, da una Scuola di arti e mestieri istituita dal comune di Genova fin dall'anno 1892, ladove invece l'attuale Istituto tecnico femminile deriva dal successivo sviluppo e trasformazione dell'originaria Scuola di disegno industriale fondata nel lontano 1871.

È quindi da ben oltre mezzo secolo che la benemerita Amministrazione comunale genovese ha provveduto a settori dell'educa-

zione non di competenza degli enti locali in quanto propri dello Stato.

Al momento attuale gli Istituti sopra considerati sono articolati: il primo su 33 classi con oltre 920 alunni, il secondo con 10 classi e 176 alunne per l'Istituto tecnico femminile e 12 classi con 107 alunne per l'annesso Istituto professionale.

Tuttavia, le esigenze connesse con la ridistribuzione istituzionale delle competenze fra Comune e Stato fanno sì che il comune di Genova non possa continuare ad affrontare compiti che, nel settore dell'educazione, sono propri dello Stato, mantenendo ancora la gestione diretta degli Istituti di cui trattasi ed affrontando i conseguenti rilevantisimi oneri derivanti da tale gestione.

È evidente infatti che il Comune, in quanto tale, deve dedicare in primo luogo, principalmente, le proprie energie, nell'interesse della cittadinanza, al soddisfacimento dei compiti di istituto e sono ben note a tale riguardo le condizioni generali della finanza locale.

È pertanto che, nella impossibilità di continuare tale gestione, appare indispensabile che gli Istituti di cui trattasi siano passati allo Stato, trasformandoli in statali.

È pur vero infatti che la civica Amministrazione potrebbe disporre la graduale soppressione, ma ciò importerebbe ripercussioni facilmente immaginabili da parte della cittadinanza, cui, in ogni caso, dovrebbe far fronte lo Stato con la creazione, *ex novo*, di analoghi istituti.

Sussiste quindi un diretto interesse dell'Amministrazione statale ad acquistare un patrimonio culturale di primaria importanza, ivi compreso il personale insegnante formatosi in lunghi anni presso i detti Istituti.

La qualità di Ente pubblico rivestita dal gestore degli Istituti di cui trattasi, costituisce, evidentemente, la più ampia delle garanzie ai fini della selezione del personale direttivo ed insegnante attualmente in servizio che, infatti, ove titolare di cattedre di ruolo, è stato sempre nominato per concorso in analogia a quelli tenuti per cattedre dei corrispondenti istituti statali.

Le relative nomine, inoltre, sono state sempre convalidate dall'autorità tutoria che ebbe del pari ad approvare le piante organiche degli Istituti stessi, redatte conformemente alle corrispondenti piante organiche degli istituti statali di pari tipo e grado.

Per quanto attiene invece al personale in posizione di incaricato, esso, del pari, è sempre stato prescelto a seguito della predisposizione di graduatorie annuali redatte secondo gli stessi criteri seguiti dallo Stato per il conferimento di incarichi presso gli istituti di istruzione di secondo grado.

Una sistemazione quindi nei ruoli statali del personale insegnante degli Istituti interessati, vale altresì a costituire anche meri-

torio riconoscimento dell'opera che il comune di Genova ha svolto per tutti questi anni nel campo dell'istruzione tecnica.

Gli Istituti interessati sono oggi allocati in sedi costruite appositamente, modernamente attrezzate secondo i criteri più attuali della didattica, e, a richiesta della Provincia, cui competono gli oneri della fornitura dei locali per gli Istituti di cui è questione, a norma dell'articolo 145 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il Comune provvederà a lasciarli in uso alla Provincia stessa, salvo apposita convenzione che potrà aver riguardo anche ai beni mobili in essi contenuti, ivi compreso il materiale didattico, scientifico e tecnico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1969 l'istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » e l'istituto tecnico femminile con annesso istituto professionale femminile « Duchessa di Galliera », istituiti e gestiti dal comune di Genova, sono convertiti in istituti statali di corrispondente tipo mantenendo analoga denominazione.

Art. 2.

Per quanto concerne i locali di proprietà comunale in cui sono attualmente ubicati gli istituti di cui al precedente articolo, il comune di Genova provvederà, a richiesta della locale Amministrazione provinciale, cui competono gli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, a stipulare con tale ente apposita convenzione per l'eventuale concessione in uso dei locali stessi e dei beni mobili in essi contenuti.

Art. 3.

Il Preside del civico istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli istituti di cui all'articolo 1, saranno assunti nei ruoli ordinari dello Stato ed inquadrati negli stessi sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino nominati in pianta in conformità di provvedimenti deliberativi adottati dal comune di Genova, gestore degli istituti di cui trattasi, e resi debitamente esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 530 del 9 giugno 1947.

Art. 4.

Il Preside e gli insegnanti di ruolo e tecnico-pratici di ruolo assunti alle dipendenze dello Stato a norma del precedente articolo verranno inquadrati nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al Preside e agli insegnanti di ruolo e tecnico-pratici di ruolo degli istituti di cui trattasi sarà considerato utile agli effetti del collocamento nella classe di stipendio e degli aumenti periodici, il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione del comune di Genova.

Soon salve, mediante l'attribuzione a carico del bilancio del comune di Genova di una differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti periodici, le condizioni di migliore trattamento economico eventualmente usufruite, dal personale direttivo ed insegnante di cui trattasi, alle dipendenze del detto comune di Genova e prima del passaggio all'Amministrazione dello Stato.

A tal fine dovrà calcolarsi la somma dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e continuativo il personale di cui al precedente comma goda all'atto della conversione dell'Istituto.

Art. 5.

Al Preside ed agli insegnanti assunti nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione, la pensione e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, relative al personale assunto in scuole statali a seguito di statizzazione di scuole pareggiate.

Art. 6.

Le cattedre di ruolo ed i posti d'insegnamento tecnico-pratico dell'istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » e dell'istituto tecnico femminile con annesso istituto professionale femminile « Duchessa di Galliera », che risulteranno disponibili effettuato l'inquadramento degli insegnanti di ruolo in esecuzione al disposto dell'articolo 4 della presente legge, saranno conferite mediante concorsi riservati agli insegnanti, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici, non di ruolo in servizio presso detti istituti alla data della loro conversione in statali.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui sopra, verranno richieste le abilitazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le cattedre oggetto dei concorsi stessi.

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo potranno concorrere a posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito la idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Gli aspiranti potranno ottenere l'ammissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

In ogni caso il servizio prestato alle dipendenze del comune di Genova dai predetti insegnanti in qualità di non di ruolo sino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà considerato, ai fini del-

l'assunzione nei ruoli ordinari dello Stato, come servizio prestato nei corrispondenti istituti di Stato.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva ordinanza ministeriale saranno emanate le disposizioni necessarie ai fini di disporre gli inquadramenti nei ruoli dello Stato del personale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Con la stessa ordinanza sarà determinata la dotazione organica degli istituti di cui trattasi in rapporto alla loro consistenza ed in conformità alle vigenti disposizioni concernenti i corrispondenti istituti di Stato, provvedendosi conseguentemente al necessario ampliamento degli attuali quadri organici del personale direttivo, insegnante, di segreteria e subalterno degli istituti tecnici industriali, tecnici femminili e degli istituti professionali femminili di Stato.

Art. 8.

Gli attuali studenti degli istituti interessati passano direttamente a far parte dei corrispondenti istituti statali, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi compiuti.